

□ **Interrogazione n. 127**

presentata in data 23 febbraio 2016

a iniziativa del Consigliere Giorgini

“Sistema idrico integrato della Regione Marche – situazione attuale prospettive future”

a risposta orale

Premesso che:

- si tralascia il richiamo alla normativa nazionale di settore, facendo riferimento alle sole leggi specifiche che interessano i temi della presente interrogazione;
- con la Legge 26 marzo 2010, n. 42 (Gu 27 marzo 2010 n. 72) “Conversione del DI 2/2010 recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”, si stabilì la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso il termine di 1 anno dall'entrata in vigore della legge, ogni atto compiuto dalle Autorità d'Ambito Territoriale sarebbe stato da considerare nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, inoltre, le regioni avrebbero dovuto attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono rimaste efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente;
- con successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25-3-2011 (Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Pubb. GU 31 marzo 2011, n. 74) tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2011;
- al fine di ottemperare a quanto previsto dalla predetta legge, la Regione Marche ha emesso la legge Regionale 30 del 28/12/2011 dal titolo Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico Integrato, tra le altre cose disciplinava agli artt. 3 e 4 quanto riportato:

Art.3 - (Conferenza regionale del servizio idrico integrato)

1. ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni delle Assemblee di ambito di cui all'articolo 7 e per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale del servizio idrico integrato, è istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse idriche la Conferenza regionale del servizio idrico integrato, con funzioni consultive e propositive;
2. fanno parte della Conferenza regionale di cui al comma a): il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente della Conferenza; b) i Presidenti delle Assemblee di ambito;
3. la Conferenza regionale svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) propone alla Giunta regionale atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio idrico;
 - b) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai gestori del servizio idrico integrato e di quegli altri servizi di pubblica utilità di Competenza delle Assemblee di ambito;
 - c) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Giunta regionale, degli Enti locali e delle Assemblee di ambito;
 - d) interviene nella definizione di accordi transfrontalieri con Ambiti territoriali di altre Regioni con particolare riferimento al trasferimento di risorse idriche o al risanamento di bacini idrografici condivisi;
 - e) predispose una relazione annuale sullo stato del servizio idrico integrato e sull'attività svolta, da inviare alla Giunta regionale;
 - f) fornisce servizi di carattere tecnico e informativo alle Assemblee di ambito, curando altresì la omogeneità degli strumenti informativi-territoriali utilizzati nel territorio regionale;

4. la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio atto, i criteri e le modalità di funzionamento della Conferenza regionale;
5. la Conferenza, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, si avvale del supporto di un gruppo tecnico formato dal dirigente della struttura regionale competente e dai dirigenti degli enti locali indicati dalle Assemblee di ambito, o loro delegati, e da tre rappresentanti della Consulta degli utenti, di cui all'articolo 4;

Art.4 -. (Consulta degli utenti)

1. in rappresentanza degli interessi dei cittadini ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, è istituita in ogni Assemblea di ambito la Consulta degli utenti;
 2. la Consulta acquisisce le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi; fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore; esprime parere sulla carta dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g); promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi; trasmette alla Regione e all'Assemblea di ambito le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti singoli o associati, in ordine alle modalità di erogazione del servizio ed alle tariffe applicate;
 3. la Consulta è composta, sulla base dei criteri di cui al comma 4, da rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti, associazioni ambientaliste, sindacali e delle imprese, nonché da rappresentanti dei movimenti per l'acqua;
 4. la Giunta regionale, con proprio atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta;
 5. la Conferenza, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, si avvale del supporto di un gruppo tecnico formato dal dirigente della struttura regionale competente e dai dirigenti degli enti locali indicati dalle Assemblee di ambito, o loro delegati, e da tre rappresentanti della Consulta degli utenti, di cui all'articolo 4;
- la normativa in materia di gestione del servizio idrico integrato è stata interessata da un recente intervento normativo, introdotto con il d.l. n.133/2014 (c.d. "Sblocca Italia") che, modificando l'art. 147 e l'art. 172 del d.lgs. 152/2006, ha stabilito in materia di affidamento del servizio il principio dell'unicità di gestione del servizio idrico integrato;
 - nella fattispecie, le modifiche introdotte sull'articolo 147 del d.lgs. 152/06 riguardano l'introduzione delle seguenti norme:
 - a. la partecipazione obbligatoria degli enti locali all'ente di governo dell'ambito, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche;
 - b. l'esercizio di poteri sostitutivi del Presidente della regione nel caso in cui gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito, ovvero – in caso di inerzia del Presidente della regione – esercizio di poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei Ministri, su segnalazione di AEEGSI;
 - c. l'unicità della gestione - in luogo dell'unitarietà della gestione - quale principio da seguire nella delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ad opera delle regioni;
 - d. la possibilità - qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale – di affidare il servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane e la salvaguardia delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
 - stante l'attuale impianto normativo, oggi la fotografia delle ATO della Regione Marche è la seguente (tratto dalla "relazione ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "norme in materia ambientale" della AEEGSI del 28/12/2015):

Regione Marche2	
Ambito territoriale ottimale	Note su delimitazione ATO
Ato Marche Centro - Ancona	Comprende 41 Comuni della Provincia di Ancona e 2 della Provincia di Macerata.
Ato Marche Centro - Macerata	Comprende 48 Comuni, di cui 42 della provincia di Macerata e 6 della Provincia di Ancona.
Ato Marche Centro Sud Fermano e Maceratese	Comprende 14 Comuni della provincia di Fermo e 13 della Provincia di Macerata.
Ato Marche Sud - Ascoli Piceno	Comprende 59 Comuni, di cui 33 presenti nella Provincia di Ascoli Piceno e 26 nella provincia di Fermo.

Fonte: Elaborazione AEEGSI.

- alla data della relazione, nella stessa l'AEEGSI dichiarava "La situazione attuale, in base alle recenti raccolte dati effettuate dal Ministero dell'Ambiente - al netto di situazioni in forte evoluzione in precedenza citate quali quella della Regione Molise (dove sono in atto le procedure di adesione) o caratterizzate da elementi di forte peculiarità - evidenzia che solo nella Regione Marche si riscontrerebbe ancora la presenza di enti locali (28) che non hanno aderito all'Ente di Governo dell'Ambito.";
- dalla monografia della Regione Marche e del Ministero dello Sviluppo Economico, ed. 2011, la Regione Marche risultava così organizzata:

ATO	Riferimento provinciale	Superficie (Km ²)	S _{ATO} /S _{Tot} %	Abitanti	
				Equivalenti Non Conformi Direttiva	AENC _{ATO} /AENC Tot %
1	Pesaro e Urbino	2.892	29,75	35.766	15,01
2	Ancona	1.816	18,68	77.374	32,47
3	Macerata	2.521	25,93	87.578	36,76
4	Fermo	680	6,99	19.312	8,11
5	Ascoli Piceno	1.813	18,65	18.241	7,66
Totale Marche		9.722	100	238.271	100

- l'ATO 1 Marche Nord-Pesaro e Urbino ha la maggiore estensione territoriale (pari a quasi il 30 per cento del totale) e presenta tre gestori:
 - a) Marche Multiservizi, che gestisce la gran parte del territorio ed è il risultato della fusione di tre gestori precedentemente attivi: Megas, Aspes e Acquagest;
 - b) ASET, società municipalizzata del Comune di Fano (PU), a capitale pubblico, che gestisce il servizio in pochi comuni, seppur rilevanti come numero di abitanti;
 - c) HERA, società dell'Emilia-Romagna, che gestisce una piccola parte del servizio in alcuni Comuni ai confini della vicina regione.(46%);
- l'ATO 2 Marche Centro-Ancona presenta un unico gestore, Multiservizi SpA, consorzio a totale capitale pubblico, che costituisce un esempio di azienda multi utility avanzata, operando anche nel settore del gas (Prometeo) e dei servizi di ingegneria (SPS). Multiservizi è la fusione di due gestori precedenti: il Consorzio Gorgovivo, operante sulla zona provinciale costiera, e Cisco Acque, operante sulla zona interna;

- l'ATO 3 Marche Centro-Macerata presenta tre gestori: SI Marche Scarl, Centro Marche Acqua (CMA) Scarl e Unidra Scarl (operante prevalentemente nella fascia appenninica). La particolarità delle gestioni in tale ambito deriva dal fatto che i gestori affidatari individuati operano o a mezzo delle aziende esistenti o addirittura delle preesistenti gestioni in economia: ciò nella sostanza mantiene un'eterogeneità di soggetti senza operare una vera semplificazione come in altri contesti territoriali. Questo ATO esprime la maggiore rilevanza in termini di Abitanti equivalenti a livello regionale, con quasi il 37 per cento del totale;
- l'ATO 4 Marche Centro Sud-Alto Piceno Maceratese presenta il gestore unico Consorzio Tennacola, a capitale completamente pubblico, e copre 26 Comuni;
- l'ATO 5 Marche Sud-Ascoli Piceno presenta il gestore unico Consorzio Idrico Intercomunale Piceno (CIIP), a totale capitale pubblico, nato dalla fusione di due precedenti organismi: il CIIP Ascoli e il Vettore. Quest'ultimo operava prevalentemente nell'area montana del territorio provinciale. Questo ATO è caratterizzato dall'aver una rilevanza elevata in termini di superficie (18,7 %), ma molto più contenuta in termini di abitanti equivalenti (7,7 %);

INTERROGA

il Presidente della Giunta per sapere:

- 1) come mai la Regione non ha mai costituito la Conferenza regionale per il coordinamento e la verifica delle funzioni delle Assemblee di Ambito, per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale del Servizio Idrico Integrato;
- 2) se tutti gli ambiti hanno costituito la consulta degli utenti con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti, associazioni ambientaliste, sindacali e delle imprese, nonché da rappresentanti dei movimenti per l'acqua;
- 3) quale sia lo stato degli Enti di Governo d'Ambito (EGATO) e dei rispettivi consigli di amministrazione, in quanto risulta che alcuni ancora siano in carica ed emettano atti e delibere;
- 4) se risulta vero che 28 enti locali non hanno aderito all'ente di Governo dell'Ambito; se tale circostanza fosse vera, il Presidente ha esercitato i poteri sostitutivi previsti in questi casi;
- 5) se risulta vero che l'assessorato competente in materia stia valutando la possibilità di costituire due sub ATO, (Marche Nord e Marche Sud).